

Neafidi - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede legale: Vicenza, Piazza del Castello, 30

Tel 0444 1448311

www.neafidi.it - info@neafidi.it

Capitale Sociale al 31/12/2019 euro 18.958.350 i.v.

Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118- Codice ABI 19537.0

Albo Cooperative a mutualità prevalente n° A120798

Codice Fiscale 80003250240 P.IVA 00770610244

FOGLIO INFORMATIVO N. 3/2021 RELATIVO AI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA FINANZA AGEVOLATA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(PROVVEDIMENTO DI BANCA D'ITALIA 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, G.U. SERIE GENERALE N. 156 del 05.07.2019)

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
(ART. 1336 DEL CODICE CIVILE)**

**SEZIONE I
INFORMAZIONI SU NEAFIDI**

Neafidi – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi (di seguito denominata “**Neafidi**”), con sede legale e Direzione Generale a Vicenza, Piazza del Castello 30, telefono 0444/1448311, e-mail info@neafidi.it, PEC neafidi@legalmail.it sito internet www.neafidi.it, iscritta al n. 80003250240 del Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 80003250240, Partita IVA 00770610244 e iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118.

**SEZIONE I BIS
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

In caso di “offerta fuori sede” l’Impresa non è tenuta a riconoscere a Neafidi alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede (dati e qualifica del soggetto incaricato da Neafidi)

Signor /a _____

in qualità di:

- lavoratore dipendente di Neafidi
- agente in attività finanziaria
- collaboratore / dipendente del seguente agente in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128 – novies D. Lgs. 385/93:

(il timbro ad inchiostro dell’agente in convenzione con Neafidi o, in alternativa, scrivere in stampatello) con ufficio e indirizzo in _____

telefono fisso _____ telefono cellulare _____ indirizzo e-mail _____

A cura dell’Impresa (attestazione di avvenuta consegna)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

in nome e per conto della seguente Impresa (apporre il timbro ad inchiostro oppure, in alternativa, scrivere in stampatello)

attesta di aver ricevuto dal suddetto signore/signora incaricato dell’offerta, in tempo utile, prima della conclusione del contratto, quanto segue:

- a) Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario;
- b) il presente Foglio Informativo debitamente datato ed aggiornato.

_____, ____/____/____

Luogo e data

Timbro e firma

**SEZIONE II
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE/SERVIZIO**

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA DELL'OPERAZIONE/SERVIZIO

L'attività principale di Neafidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di banche/intermediari finanziari/altro soggetto finanziatore che abbiano sottoscritto con Neafidi apposite convenzioni scritte. Neafidi, in via solamente residuale rispetto alla predetta principale attività di garanzia, può concedere alle imprese socie anche finanziamenti.

Oltre a queste possono essere gestite tutte le operazioni di consulenza con carattere connesso e strumentale alla prestazione della garanzia e le cosiddette attività residuali come enunciato nella normativa per i confidi iscritti all'albo 106 TUB.

Possono essere ammesse in qualità di soci di Neafidi le imprese aventi i requisiti indicati dallo Statuto sociale. L'associazione a Neafidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di istruttoria.

Nell'ambito delle attività connesse e strumentali l'attività prestata da Neafidi consiste nella fornitura del servizio di consulenza per l'accesso a strumenti di c.d. "finanza agevolata". L'Impresa ha preso atto che:

- Neafidi presterà l'attività di consulenza mediante un'ideale organizzazione aziendale ed in piena autonomia operativa;
- rimane a carico dell'Impresa ogni tipo di responsabilità circa le informazioni fornite e/o prodotte per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;
- Neafidi agirà nel presupposto della certezza, veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni fornite, senza essere tenuta in alcun modo ad effettuare proprie autonome verifiche;
- Neafidi è da intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a informazioni e documentazione fornita non veritiera;
- le obbligazioni assunte da Neafidi, si intendono obbligazioni di mezzo e non di risultato, ferma restando la responsabilità di Neafidi per danni derivanti da negligenza, errore o omissione commessi durante l'esecuzione della propria attività.

FORMA TECNICA	Consulenza e supporto per accesso a strumenti di c.d. finanza agevolata
FINALITA'/OGGETTO	Attività di prevalutazione e predisposizione, in favore delle imprese associate, per della domanda di accesso a strumenti di c.d. finanza agevolata.
DURATA	Dalla data di firma del contratto fino al termine dello svolgimento del servizio richiesto
DESTINATARI	Imprese

**SEZIONE III
CONDIZIONI ECONOMICHE**

Neafidi non percepisce denaro o compenso alcuno per ragioni che non siano quelle indicate nel presente Foglio Informativo. Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato a chiedere costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato ad incassare somme a qualsiasi titolo per conto di Neafidi medesima.

COSTI DI ASSOCIAZIONE A NEAFIDI

Quota di capitale sociale:	€ 300,00 corrispondente al valore di 1 (una) azione
Spese di Istruttoria:	€ 200,00
Totale:	€ 500,00

La somma di € 300,00 corrisponde al valore nominale di 1 (una) azione restituibile, ai sensi dello Statuto di Neafidi e della vigente normativa. Lo Statuto è pubblicato sul sito di Neafidi stessa al seguente indirizzo: www.neafidi.it alla voce "chi siamo".



**CONDIZIONI ECONOMICHE
IN MERITO AI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA FINANZA AGEVOLATA**



1. COMMISSIONI PER LA CONSULENZA PER LA FINANZA AGEVOLATA

COMMISSIONI	<p>Max Euro 3.000,00+IVA a titolo di rimborso spese per l'istruttoria della pratica e per la consulenza prevista;</p> <p>Max 8%+IVA calcolato sull'importo del contributo concesso;</p> <p>Max 2%+IVA calcolato sull'importo del programma di interventi ammesso ad agevolazione</p> <p>Eventuali valori bollati previsti dalla normativa e/o richiesti dall'ente pubblico competente si devono intendere esclusi dai compensi di cui sopra e saranno, pertanto, posti a carico dell'Impresa.</p>
DIRITTO ALLE COMMISSIONI	<p>Il diritto alle commissioni maturerà:</p> <p>Max Euro 3.000,00+IVA al momento della presentazione della domanda di agevolazione all'ente pubblico competente.</p> <p>Max 8%+IVA al momento della delibera positiva (concessione) da parte dell'ente pubblico competente.</p> <p>Max 2%+IVA al momento della delibera positiva (concessione) da parte dell'ente pubblico competente.</p>

2. MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi dovuti quale corrispettivo per il servizio prestato dovranno essere corrisposti a Neafidi mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni fine mese data emissione fattura sul conto corrente intestato a Neafidi che verrà indicato nel Documento di Sintesi.

In caso di mancato pagamento secondo quanto sopra indicato verranno avviate tutte le azioni stragiudizionali/legali al fine di tutelare il recupero del credito vantato verso l'impresa.

3. COMUNICAZIONI PERIODICHE

Costi: nessun costo è addebitato da Neafidi all'Impresa per l'invio di qualsiasi comunicazione, cartacea od elettronica.

SEZIONE IV
**SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA
PER LA FINANZA AGEVOLATA**
RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON L'IMPRESA

Diritto di recesso.

L'Impresa e Neafidi hanno la facoltà di recedere dal contratto di consulenza per l'accesso a strumenti di c.d. "finanza agevolata", tramite comunicazione motivata da inoltrarsi con raccomandata A/R o PEC all'altra parte, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del contratto

Modifiche unilaterali del contratto (art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993)

Tra Neafidi ed l'Impresa, può essere contrattualmente convenuta la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo e tale facoltà sia specificamente approvata dall'Impresa stessa. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sono comunicate gratuitamente all'Impresa, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Impresa stessa, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica. La modifica si intende approvata ove l'Impresa non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Impresa ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto.

60 (sessanta) giorni, che decorrono dal ricevimento effettivo della comunicazione scritta di recesso

Comunicazioni periodiche.

Le modalità messe a disposizione da Neafidi all'Impresa per le comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica (fatta salva, per l'una e l'altra modalità di comunicazione, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l'eventuale mancato funzionamento della modalità elettronica, che imporrebbe a Neafidi l'uso della modalità cartacea anziché di quella elettronica). Tuttavia, le modalità di invio delle comunicazioni periodiche all'Impresa, se dovute, da parte di Neafidi, avvengono in forma elettronica. In ogni momento del rapporto l'Impresa ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Reclami, ricorsi e mezzi di tutela stragiudiziale.

I reclami vanno inviati per iscritto a Neafidi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Piazza del Castello, 30, 36100 Vicenza) ovvero a mezzo fax (0437.951393) ovvero a mezzo mail (ufficioreclami@neafidi.it) ovvero a mezzo posta elettronica certificata (neafidi.legale@legalmail.it), che deve rispondere entro 60 (sessanta) dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati le iniziative che Neafidi si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Se il reclamo è ritenuto infondato, nella comunicazione di Neafidi sarà indicata un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora l'Impresa sia rimasta insoddisfatta dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o a Neafidi oppure consultando il sito www.neafidi.it dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Procedimento di mediazione.

Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, l'Impresa può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

- a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
- b) è regolato dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

L'Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L'Organismo di mediazione è comunque scelto dall'Impresa.

LEGENDA

Impresa: è il soggetto a beneficio del quale il servizio di consulenza per la finanza agevolata è stato concesso;

Commissione: è il costo che Neafidi chiede all'Impresa nell'interesse della quale è svolto il servizio di consulenza per la finanza agevolata.

Confidi ed attività di garanzia collettiva dei fidi: per "Confidi" si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono, in via prevalente, l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Per "attività di garanzia collettiva dei fidi", invece, si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Inoltre svolgono l'attività connesse e strumentali quali ad esempio il servizio di consulenza per l'accesso a strumenti di finanza agevolata ovvero per le agevolazioni c.d. "Industria 4.0" e il servizio di consulenza strategica.

Impresa Unica: ai fini dei regolamenti "de minimis" (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Locale aperto al pubblico o dipendenza: qualunque locale di Neafidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo: sede legale e sedi operative di Neafidi.

Offerta fuori sede: l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle sedi operative della stessa Neafidi.

PMI: è la Piccola Media Impresa. I parametri in forza dei quali un'impresa oppure una ditta individuale può essere definita come "PMI" sono indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono media impresa quella che ha meno di 250 occupati e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (i due requisiti devono sussistere entrambi), piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

"De minimis": il "*de minimis*" è una regola definita dall'Unione europea con la quale si indicano gli aiuti di Stato, che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. Nell'ambito delle garanzie rilasciate da Neafidi e connesse alle agevolazioni di cui alla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in particolare, si applica il regolamento in materia di aiuti "de minimis" tra quelli di seguito riportati in relazione al settore in cui opera la PMI beneficiaria dell'agevolazione:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014.